



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo dell'Unità per il monitoraggio sulla qualità dell'azione del governo degli Enti locali di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
(AFFARI REGIONALI)

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Repertorio atti n. 38/20 del 10 maggio 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 maggio 2007:

VISTO l'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale ha stabilito che "al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il citato comma 724 ha disposto, altresì, che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita questa Conferenza, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento;

VISTA la nota n. 796/30/5/2/bis del 5 aprile 2007, con la quale, in attuazione di detta norma, l'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto che è stato inoltrato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto schema di decreto è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 12 aprile 2007 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno chiesto alcune modifiche al testo che il rappresentante dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali si è riservato di approfondire;

VISTA la nota n. 964/30/5/2/bis del 27 aprile 2007 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ha trasmesso la nuova formulazione dello schema di decreto in argomento, predisposta a seguito dell'accoglimento di talune proposte presentate dalle Regioni e dagli Enti locali in sede tecnica;

LM



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'UNCEM, in data 7 maggio 2007, ha fatto pervenire una memoria con la quale viene proposta una modifica all'art. 1, comma 3, in modo che l'Unità di monitoraggio possa stipulare convenzioni, oltre che con l'ANCI e con l'UPI, anche con l'UNCEM medesima;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (**All. A**) in cui hanno espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento di alcuni emendamenti ivi indicati;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;
- l'UNCEM ha espresso parere favorevole ribadendo la richiesta di modifica all'art. 1, comma 3, già presentata nella citata memoria del 7 maggio 2007;

CONSIDERATO che, in accoglimento delle richieste presentate dalle Autonomie territoriali, il Governo ha dichiarato che saranno riformulati:

- l'art. 1 nel senso di prevedere che l'Unità di monitoraggio possa stipulare convenzioni, oltre che con l'ANCI e con l'UPI, anche con l'UNCEM;
- l'art. 3 nel senso di prevedere che due esperti dell'Unità di monitoraggio siano nominati su designazione della Conferenza Unificata, invece che della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'art. 7 nel senso di prevedere che la funzione referente dell'Unità di monitoraggio sia rivolta, oltre che ai Ministeri interessati, anche alla Conferenza Unificata,

CONSIDERATO che il Governo ha fornito chiarimenti in merito ai punti n. 2 e n. 4 del documento presentato dalle Regioni;

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo dell'Unità per il monitoraggio sulla qualità dell'azione del governo degli Enti locali, trasmesso, con nota n. 964/30/5/2/bis del 27 aprile 2007, dall'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali con le riformulazioni indicate in premessa.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

410. 8



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

del. A

Consegnata in
Senato 10-11-07

1/3

**PARERE SULLO SCHEMA DI DPCM RECANTE
"UNITA' PER IL MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ DELL'AZIONE DI GOVERNO
DEGLI ENTI LOCALI"**

Punto 1) Elenco A - Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valutato che il DPCM si pone comunque in attuazione di una disposizione vigente di legge (il comma 724 della legge finanziaria), propone di formulare **parere favorevole subordinato all'accoglimento di emendamenti di seguito indicati.**

Tali emendamenti si rendono necessari in considerazione del fatto che l'attività dell'Unità si esplica in un ambito di rilevantissimo interesse per le regioni, quale è l'azione di governo degli enti locali. A tal proposito si ricorda la previsione dello schema di Codice delle autonomie - approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007 e ora all'esame del Senato (ricordato peraltro anche nella relazione illustrativa al d.p.c.m.) - che ricollega l'assunzione di funzioni ulteriori rispetto alle fondamentali da parte degli enti locali, alla verifica del raggiungimento di standards definiti dall'Unità di monitoraggio medesima. La funzione quindi è estremamente delicata, potenzialmente pervasiva in quanto potrebbe avere l'effetto di affidare ad un organismo centralizzato la valutazione relativa alle "performances" degli enti locali, anche in materie di competenza del legislatore regionale. Infatti con tutta probabilità le funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali non saranno solo quelle statali, ma anche quelle regionali.

Emendamenti:

1) la composizione dell'Unità (art. 3), deve essere integrata con la presenza di rappresentanti delle regioni, come già evidenziato nella riunione tecnica della Conferenza unificata del 12 aprile u.s. Il nuovo testo pervenuto il 4 maggio ha previsto una modifica della Composizione, ma solo a vantaggio delle autonomie locali, poiché ha portato da uno a due i membri designati dalla Conferenza Stato Città, e non ha previsto alcun componente in rappresentanza delle Regioni. Si potrebbe perciò proporre che i due componenti fossero designati dalla Conferenza Unificata anziché dalla Stato Città, oppure designati uno dalla Conferenza delle Regioni ed uno dalla Stato Città.

2) nei compiti dell'Unità (art. 2), al comma 1, deve essere riformulata la lettera c), relativa alle valutazioni "...sulla definizione delle dimensioni organizzative" laddove individua il "fine di favorire processi di aggregazione tra enti ovvero di gestione in forma associata ... dei servizi o delle funzioni...". Tale ultimo inciso dovrebbe essere soppresso o riformulato tenendo in considerazione il ruolo ed i compiti affidati all'"Osservatorio" previsto all'art. 6, comma 3, dell'Intesa per i Fondi associazionismo n. 936 del 1 marzo 2006, e incardinato presso la Conferenza Unificata, competente a "monitorare le forme associative degli enti locali e i processi di riordino istituzionale". L'intesa demandava a successiva Intesa l'istituzione di tale Osservatorio (occorrerà provvedere magari in sede di revisione della suddetta intesa).

3) la funzione referente dell'Unità (art. 7, comma 3), deve essere rivolta nelle stesse modalità in cui è prevista nei confronti dei Ministri per gli affari regionali, dell'interno e dell'economia e finanze, anche nei confronti della Conferenza Unificata. Non è sufficiente la modifica apportata al comma 4 dell'art. 7 per cui vi è una informazione periodica non più alla Conferenza Stato Città ma all'Unificata (emendamento accolto nel testo del 4 maggio) . Occorrerebbe di più, e cioè che il comma 4 prevedesse che le relazioni previste al comma tre venissero trasmesse, oltre che ai ministeri elencati, anche alla Conferenza Unificata;

4) inserire un emendamento aggiuntivo che esplicitamente escluda l'applicazione del decreto alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciò anche in relazione alle previsioni contenute nel comma 1363 della Legge Finanziaria 2007. L'attività dell'Unità si esplica in un ambito di rilevantissimo interesse per le Regioni a Statuto speciale che hanno potestà esclusiva in materia. Eventuali richieste, a fini meramente conoscitivi, di dati concernenti i Comuni delle Regioni a Statuto speciale dovrebbero essere rivolte non direttamente agli enti locali ma a ciascuna Regione attraverso eventuali convenzioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ribadisce pertanto in relazione alle motivazioni sopra esposte il condizionamento del parere favorevole all'accoglimento delle proposte emendative.

Roma, 10 maggio 2007